

TI_GERICHTE 15.2022.36 vom 22. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.36

FR: TI_GERICHTE 15.2022.36 du 22 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.36 del 22 luglio 2022

Regeste

Opposizione al precetto esecutivo inoltrata con un'e-mail

Erwägungen

E. 2

febbraio la funzionaria F_____, cui era destinata la presunta opposizione, aveva confermato l'assenza di opposizione. Oltretutto, aggiunge il ricorrente, l'opposizione è formulata da una "generica" PI 3, che nulla ha che fare con la vertenza e men che meno con l'escussa. A mente dell'escutente, il dubbio sulla validità dell'opposizione non dev'essere interpretato a suo sfavore ma a sfavore dell'escussa, sulla quale grava l'onere della prova.

E. 3

L'art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l'opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell'art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all'escusso di dichiararla "verbalmente o per scritto". Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l'opposizione non soggiace all'osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l'opposizione scritta non firmata dall'escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch'essa non emana da una persona autorizzata, com'è pure ammissibile l'opposizione dichiarata telefonicamente all'ufficio, se esso non ha dubbi sull'identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l'opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Bessenich/Fink, op. cit., n. 16a; Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell'escusso sia necessaria se l'opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le proprie affermazioni secondo cui l'opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all'opposizione per telefax (sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto 2021, RtiD 2022 I 654 seg. n. 35c, consid. 2).

E. 3.1

Nella fattispecie si evince dalla stessa e-mail del 2 dicembre 2021 (doc. B accluso al ricorso, 3° foglio) che l'opposizione comunicata telefonicamente alla funzionaria F_____ è stata confermata dal gerente dell'escussa. Certo, il suo nome (PI 2) non è menzionato sul messaggio, ma risulta noto alla funzionaria F_____, che dell'e-mail

del 2 dicembre 2021 di risposta allo stesso PI 2 ha dato atto di aver sostituito con il nome di lui quello del precedente gerente _____ (doc. 3 allegato alle osservazioni al ricorso) e l'ha ribadito nello scritto del 9 febbraio 2022 (doc. B, 1° foglio). Il nome dell'escussa e il numero dell'esecuzione figurano d'altronde sull'e-mail contenente l'opposizione (e su quella precedente, doc. 2) a scanso di equivoci sulla sua indeterminatezza. È peraltro notorio, perché risulta dal registro di commercio, che PI 2 è pure socio e presidente della gerenza dell'PI 3, indicata quale mittente dell'e-mail. Per abbondanza va ricordato ad ogni modo che anche l'opposizione interposta da una persona che non ha alcun potere di rappresentanza non è a priori nulla. È ammessa una ratifica con effetto retroattivo anche dopo la scadenza del termine d'opposizione (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 869 n. 39c, consid. 5). In tal senso, la conferma contenuta nelle osservazioni al ricorso esclude ogni possibile dubbio residuo.

E. 3.2

Che la funzionaria F_____ abbia confermato, ancora il 2 febbraio 2022 (doc. I), l'assenza di opposizione non è di rilievo. Dalla documentazione agli atti e dalle osservazioni dell'UE si evince infatti che la funzionaria si è semplicemente dimenticata di registrare l'opposizione ricevuta tempestivamente il 2 dicembre 2021 (la notifica del precetto esecutivo risalendo al 30 novembre) e non se n'è più ricordata fino al 9 febbraio. Lo stesso UE ammette una "certa leggerezza" del suo agire, che ovviamente non può andare a scapito dell'escussa. Essa ha dimostrato di aver validamente e tempestivamente interposto opposizione e il ricorrente non è riuscito a addurre fatti suscettibili di suscitare ragionevoli dubbi al riguardo. Il ricorso va pertanto respinto.

E. 4

L'escussa ha chiesto nelle osservazioni e nella duplice di dichiarare il precetto esecutivo nullo in quanto notificato al suo ex gerente anziché a quello attualmente in carica. Ora, qualora l'atto esecutivo sia comunque giunto all'escusso, ancorché in un modo non conforme alla legge, l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.228/ 2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2019.87 del 16 dicembre 2019 consid. 4 e 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c). Gli art. 64 e 72 LEF hanno infatti quale unico scopo di garantire l'effettiva trasmissione dell'atto esecutivo nelle mani del debitore, ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse allegazioni della resistente, che afferma di aver avuto notizia del precetto esecutivo già il 2 dicembre 2021 (osservazioni ad 4). La sua richiesta è pertanto infondata e comunque sia tardiva.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.